

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Processo civile telematico: il ricorrente in via monitoria deve depositare gli originali dei titoli in formato cartaceo

Il ricorrente in via monitoria (con c.d. ricorso telematico) deve depositare gli originali, necessariamente in formato cartaceo, dei titoli sulla base dei quali agisce.

Tribunale di Verona, decreto del 8.8.2014

Il Giudice Massimo Vaccari,
Letto il ricorso monitorio telematico depositato da XXX

RILEVATO

Che parte ricorrente fonda il proprio credito su alcune cambiali consegnate dal debitore, che assume non essere state saldate e che ha prodotto in fotocopia;

che, come ha osservato la Suprema Corte (Cass., sez. III 29 luglio 2002 n.11175), “con riferimento al procedimento esecutivo e a quello di ingiunzione, l’ordinamento cambiario contiene, a riguardo delle azioni cambiarie, una disciplina tendente ad assicurare una pronta realizzazione del credito: da un lato, infatti il titolo cambiario in regola con il bollo è di per sé stesso qualificabile come titolo esecutivo e dall’altro al titolo cambiario viene ricondotta un’efficacia privilegiata, come prova scritta che autorizza il giudice, qualora richiesto a concedere immediatamente l’esecuzione del provvedimento monitorio (art. 642, comma 1, c.p.c.).”

che a fronte di tale duplice alternativa offerta al creditore cambiario, occorre evitare il rischio che lo stesso possa duplicare i titoli esecutivi nel caso, come quello di specie, in cui opti per l’esercizio dell’azione cambiaria nelle forme del procedimento monitorio;

che al fine di scongiurare tale eventualità è necessario che il ricorrente in via monitoria provveda depositare gli originali, necessariamente in formato cartaceo, dei titoli sulla base dei quali agisce;

che a tal fine è possibile applicare il combinato disposto dell’art. 640, primo comma, c.p.c., norma propria del procedimento monitorio, e dell’art. 16 bis ultimo comma d.l. 18 ottobre 2012 n.179, previsione di carattere generale del processo civile telematico, che stabilisce che: *“Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”*.

P.Q.M.

INVITA parte ricorrente a dimettere gli originali dei titoli citati nel ricorso nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento

Verona 8 agosto 2014

Il giudice
Massimo Vaccari

